

Demografici  
Prot. Uscita del 03/09/2008  
Numero: **0009436**  
Classifica: area 3



# Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici  
Area III – Stato Civile

03 SET 2008

F/397

Roma,

- |  |                  |
|--|------------------|
| -AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA  | <u>LORO SEDI</u> |
| -AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI   | <u>TRENTO</u>    |
| -AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI   | <u>BOLZANO</u>   |
| -AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA<br>VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura<br>Piazza della Repubblica, 15 | <u>AOSTA</u>     |
| e, per conoscenza:   |                  |
| -AL COMMISSARIO DELLO STATO<br>PER LA REGIONE SICILIA  | <u>PALERMO</u>   |
| -AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO<br>PER LA REGIONE SARDEGNA  | <u>CAGLIARI</u>  |
| AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI<br>Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie – Uff.III                | <u>ROMA</u>      |
| -AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br>Ufficio Legislativo   | <u>ROMA</u>      |
| -AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO  | <u>SEDE</u>      |
| -ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE<br>Via Cavour, 6  | <u>ROMA</u>      |
| -ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA<br>DOCUMENTAZIONE E LA STATISTICA  | <u>SEDE</u>      |
| -ALL'UFFICIO I<br>Gabinetto del Capo Dipartimento I  | <u>SEDE</u>      |



# Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici  
Area III – Stato Civile

-ALL'ANCI  
Via dei Prefetti, 46

ROMA

-ALL'ANUSCA  
Via dei Mille, 35E/F

CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

-ALLA DeA – Demografici Associati  
c/o Amministrazione Comunale  
V.le Comaschi n. 1160

CASCINA (PI)

CIRCOLARE N. 10 / 2008

OGGETTO: Problematiche relative alla cognomizzazione dei predicati nobiliari.

Risultano pervenute numerose domande di modifica del cognome, volte ad evidenziare l'appartenenza ad una famiglia che, prima della instaurazione della Repubblica, fosse in possesso di un titolo nobiliare.

La gran parte delle domande risultano però inammissibili alla luce delle norme vigenti, come interpretate dalla Corte Costituzionale con sentenza 101 del 1967, in quanto volte, in buona sostanza, al riconoscimento in via amministrativa del diritto alla cognomizzazione ovvero perché miranti ad ottenere la cognomizzazione di un predicato non esistente.

In prima battuta è necessario ricordare che ai sensi della Disposizione Transitoria n. XIV della Costituzione è previsto espressamente che "I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome".



# Ministero dell'Interno

**Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici  
Area III – Stato Civile

Come evidenziato nella precitata sentenza della Corte Costituzionale, il secondo comma della XIV disposizione va interpretato *"nel residuo senso che l'aggiunta al nome dei predicati anteriori al 28 ottobre 1922 non trova la sua fonte nel diritto al titolo, non più sussistente, ma nel già intervenuto riconoscimento, che assume il ruolo di presupposto di fatto del diritto alla cognomizzazione"*.

Dalle argomentazioni giuridiche sopra riportate discende, secondo l'insegnamento delle Corte Costituzionale, non solo l'impossibilità di cognomizzare predicati che, ancorché siano anteriori al 28 ottobre 1922, non abbiano formato oggetto di riconoscimento durante il vigore del vecchio ordinamento, ma anche la necessità che le vicende relative al diritto al riconoscimento della cognomizzazione dei predicati debbano essere rimesse alla competenza esclusiva della autorità giudiziaria ordinaria, secondo le regole che il vigente ordinamento detta per la tutela del diritto al nome.

Pertanto, ogniqualvolta la domanda dell'interessato, seppur formalmente proposta come domanda di modifica del cognome, sia in realtà motivata e giustificata, come spesso accade, dal presunto diritto dell'interessato a vedersi riconoscere il diritto alla cognomizzazione del predicato, tale domanda non potrà in nessun caso trovare accoglimento perché solo l'autorità giudiziaria ordinaria ha competenza a verificare la titolarità di un simile diritto.

In tali casi trattasi infatti di una azione di accertamento di un diritto soggettivo del cittadini (art. 6 cod. civ.) che non rientra nell'ambito discrezionale dell'autorità amministrativa.

Il cittadino dovrà pertanto necessariamente proporre una azione in via contenziosa ordinaria, nei confronti del Pubblico Ministero, dell'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché nei confronti degli eventuali controinteressati, come



# Ministero dell'Interno

**Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici  
Area III – Stato Civile

confermato dalla giurisprudenza unanime e dalla sentenza della Corte di Cassazione del 7 marzo 1991 n. 2426.

Si ricorda che con tale sentenza la Corte di Cassazione ha altresì statuito che l'ufficiale dello Stato Civile non ha la legittimazione passiva a partecipare al contenzioso, in quanto l'Ufficiale dello Stato Civile si pone in veste di mero esecutore degli ordini derivanti dal disposto della sentenza e non come parte in causa.

In tali casi le Prefetture dovranno pertanto informare i richiedenti della necessità di una simile procedura giudiziaria, facendo presente che la proposizione di una domanda di modifica del cognome al fine di ottenere la cognomizzazione del predicato verrebbe rigettata per carenza di competenza.

\*\*\*\*\*

La procedura di modifica, aggiunta o cambiamento di cognome di cui agli artt. 82ss del DPR 396/2000, resta utilizzabile solo ed esclusivamente nel rispetto dei principi generali adottati in materia di modifica o aggiunta del cognome.

A titolo di esempio, la predetta procedura potrà essere utilizzata per aggiungere un predicato che risulti già cognomizzato in capo alla madre o altro parente, al fine di mantenere esistente il cognome che altrimenti andrebbe ad estinguersi.

In questi casi, sarà cura delle Prefetture acquisire tutta la documentazione dalla quale emerga incontestabilmente l'avvenuta cognomizzazione, trasmettendo altresì un motivato parere che analizzi con particolare attenzione la sussistenza o insussistenza dei requisiti per i quali si ritiene possibile un procedimento di mutamento del cognome, ai sensi della normativa vigente e di quanto dettagliato nella presente circolare.



# Ministero dell'Interno

**Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici  
Area III – Stato Civile

\*\*\*\*\*

Infine, si ricorda che in nessun caso sarà possibile utilizzare la procedura di mutamento del cognome al fine di creare, come viene a volte richiesto, un cognome basato su di un predicato inesistente ovvero non riconosciuto nei limiti temporali di cui alla disposizione XIV. Una simile domanda sarebbe chiaramente volta ad aggirare i limiti precisi posti dalla disposizione costituzionale cercando di raggiungere, per via amministrativa, un risultato altrimenti non raggiungibile per via giudiziaria.

Pertanto, nel caso di presentazione di domanda di modifica o aggiunta di cognome, al fine di aggiungervi un predicato, sarà opportuno acquisire in ogni caso in prima battuta il parere dell'Archivio Centrale dello Stato-Ufficio Consulta Araldica e, nel caso di risposta negativa quanto alla sussistenza di un riconoscimento di un simile predicato, la domanda sarà rigettata.

Tanto premesso, si richiama all'attenzione delle SS.LL quanto sopra evidenziato, con preghiera di voler informare di ciò anche i Sigg. Sindaci, nella certezza che verrà posta la massima cura circa la disamina di questi casi e la risoluzione degli stessi.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Annappola Rörzio)